

SCHEMA DI CONTRATTO
DI GESTIONE DEL SERVIZIO ARMATORIALE DEI MEZZI DEL CNR
TRA

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, P.le Aldo Moro 7, nella persona del Direttore f.f. dell'Ufficio Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica ed alle Infrastrutture, il dott. Massimiliano Di Bitetto, nato a Roma il 23 settembre 1963, C.F. DBTMSM63P23H501E (di seguito indicato anche come il "CNR" o "Ente")

E

la, con sede in via n. ..., CF e P. IVAnella persona del suo legale rappresentante, in seguito indicato "la Ditta".

E ove richiamate entrambe, le "Parti".

PREMESSO

a) Che per motivi istituzionale e ricerca in campo marino il CNR è attualmente proprietario dei sottoelencati mezzi da ricerca, mezzi navali e strutture (di seguito i "mezzi"):

- Piattaforma oceanografica "ACQUA ALTA";
- Pilotina "LITUS", (TSL 9,48), iscritta con il numero VE8041 presso il R.N.M.G. di Venezia;
- Barca "ARETUSA" (TSL 6,75), immatricolata presso il Provveditorato di Porto di Venezia, ufficio della Regione del Veneto, con targa RV20928;
- Pontile galleggiante per attracco mezzi presso il Bacino dell'Arsenale di Venezia;

b) Che con determina n. prot. AMMCNT-CNR n. in data si avviava gara europea a procedura per l'affidamento di contratto di gestione del servizio armatoriale dei mezzi, per la durata di anni cinque (CIG. n.), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 (nel prosieguo, il "Codice");

c) Che con successiva determina n. prot. AMMCNT-CNR n. in data, veniva aggiudicato in via definitiva il contratto per il servizio di cui al punto a) ritenendo l'Ente sussistere la validità, congruità e convenienza dell'offerta;

d) la Ditta per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini in esso di seguito stabilite, mettendo a disposizione il proprio equipaggio (di seguito l'"Equipaggio");

e) la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato tecnico (allegato 1), nonché dal bando, dal disciplinare e da ogni altro documento di gara, definisce in modo

adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) ai fini della stipula del presente contratto, la Ditta ha presentato la documentazione richiesta, che forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che tale documentazione propedeutica alla stipula del medesimo è stata verificata dall'Ente;

f) la Ditta ha presentato la cauzione definitiva per un importo di Euro
(...../00) corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, nonché è in possesso di polizze di assicurazione Corpo & Macchina e Responsabilità Civile Armatoriale, come stabilito nei documenti di gara;

g) il CNR ha effettuato tutti i controlli previsti dalla legge come propedeutici all'affidamento del contratto e questi hanno dato esito positivo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula tra le Parti quanto segue:

Art. 1. - Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici del contratto.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, così come il Capitolato (Allegato 1).

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente contratto è regolata dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato; dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; dal Cod. Navigazione e dalle consuetudini vigenti in materia.

Art. 2- Oggetto e durata

Il CNR affida alla Ditta, che dichiara di accettare, l'incarico di provvedere alla prestazione del servizio di armamento e gestione dei mezzi navali e strutture di cui al punto a) delle Premesse, per la ricerca e attività scientifica da svolgersi principalmente in Venezia ed Adriatico settentrionale relativa ad analisi e prelievi di acque, oltre ad altre ricerche scientifiche che il CNR avrà necessità di eseguire.

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Art. 3 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Il CNR corrisponde alla Ditta un corrispettivo fisso annuo, da liquidarsi in n. 4 rate di uguale importo, pari complessivamente ad euro (...../..) al netto dell'IVA, per la prestazione di gestione amministrativa dei mezzi e delle strutture.

Inoltre il CNR corrisponderà a rimborso, ma comunque non in eccedenza rispetto alle somme indicate nel Disciplinare di gara, i costi sostenuti dalla Ditta per: cambusa, carburante, SIRM, assicurazione, equipaggio, manutenzioni, utenze e materiale di consumo.

Il pagamento è subordinato all'emissione/presentazione di fattura da parte della Ditta e comunque sarà corrisposto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare nonché previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. In ogni caso, le modalità di pagamento del corrispettivo devono essere conformi alle norme regolamentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche e alle prescrizioni imposte dalla Legge in materia.

Tutte le fatture dovranno essere intestate al CNR. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal CNR, previo accertamento della prestazione effettuata sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al CNR le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di inoperatività dei mezzi e strutture, per un periodo pari ad almeno 30 (trenta) giorni consecutivi il pagamento del corrispettivo sarà interrotto per la durata di tale periodo.

In caso di mutate esigenze organizzative e/o inutilizzabilità di tutti o in parte i mezzi e strutture, il CNR si riserva la facoltà di richiedere lo sbarco di tutto o parte del personale marittimo, fermo restando il pagamento del solo corrispettivo "prestazioni amministrative".

Art. 4 – Recesso anticipato

Il CNR si riserva, per motivi di interesse pubblico o per il venire meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali ed organizzative dell'Ente, di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recesso del CNR, alla Ditta spetterà unicamente il pagamento dei servizi effettivamente prestati a tale data, senza che in capo al CNR, in deroga all'art. 1671 c.c., possa derivare alcun onere aggiuntivo.

Art. 5 – Responsabile del servizio

La Ditta si impegna a designare a suo totale carico ed onere, e di ciò ne ha tenuto conto nella determinazione dei propri costi per il servizio, una persona Responsabile del servizio, espressamente a ciò delegato, il cui nominativo sarà indicato al CNR per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile del servizio è la persona che provvederà, per conto della Ditta, a vigilare che il servizio risponda a quanto stabilito dal contratto e dai documenti ad esso allegati o da esso richiamati e sarà la naturale interfaccia tecnica ed amministrativa del Responsabile del contratto. Il CNR, qualora il Responsabile del servizio non si dimostri all'altezza dei compiti a lui affidati, può chiederne, in qualsiasi momento, la sostituzione con altro responsabile, motivando, per iscritto, tale richiesta. Il Responsabile del servizio è tenuto a trasmettere la corrispondenza per fax o posta elettronica presso i recapiti inseriti nel contratto, oppure comunicati dal Responsabile del contratto.

Art. 6 – Equipaggio

La Ditta fornisce il personale marittimo per l'equipaggio, che dovrà essere di gradimento del CNR. Qualora il CNR non sia soddisfatto della condotta di un componente del personale e

presenti un motivato reclamo alla Ditta, questa dovrà provvedere non appena possibile alle necessarie sostituzioni di personale.

Art. 7 – Programma delle uscite

Le uscite con i mezzi nautici avverranno secondo un calendario che verrà comunicato tempestivamente alla Ditta. Le missioni e/o l'impiego dei mezzi, tranne in casi particolari, non avverranno nei giorni di sabato o domenica e nelle festività ufficiali. In caso contrario, sarà dichiarato con debito preavviso e darà luogo a corrispondente periodo di riposo del personale marittimo, da effettuarsi, comunque, compatibilmente con le esigenze operative dell'imbarcazione.

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Ditta ha prestato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 in favore del CNR, pari ad euro (...../00) pari al 10 % del corrispettivo contrattuale, mediante n. rilasciata dalla

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del CNR, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del CNR qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Ditta. In caso di inadempimento a tale obbligo, il CNR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 9 - Obblighi a carico della ditta

La Ditta si obbliga alla prestazione dei servizi di cui all'articolo 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nei Documenti di gara, ed in particolare secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico, di cui è allegato stralcio al presente contratto (Allegato 1).

A tal fine, il Comandante deve eseguire i programmi di campagna stabiliti dal CNR prestando con tutti i mezzi di bordo e insieme con l'Equipaggio, ogni assistenza al CNR, fermi restando gli obblighi a lui derivanti dalla vigente legislazione.

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta assume diretta responsabilità nei confronti del CNR in ordine all'osservanza delle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attinenti all'inquadramento del personale incaricato, del comandante e dei marittimi arruolati, alla determinazione del loro trattamento economico, principale ed accessorio, ed alla correttezza delle contribuzioni obbligatorie, in base a quanto previsto all'allegato "1" del presente contratto.

La Ditta si obbliga ad osservare ed a fare osservare dai responsabili di bordo la scrupolosa ottemperanza a tutte le vigenti normative e di tutte quelle altre che verranno adottate in forza di leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente alla data del presente contratto. La Ditta si obbliga altresì a comunicare, se richiesti, i risultati ed i verbali relativi alle visite ed ai controlli di Legge.

La Ditta è tenuta a comunicare al CNR ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La Ditta si obbliga a mantenere nella completa efficienza il complesso della strumentazione tecnica, nonché delle apparecchiature scientifiche di proprietà del CNR.

La Ditta nomina il Comandante della Nave e provvede all'arruolamento dell'Equipaggio. Il Comandante, fermi restando gli obblighi, le responsabilità e competenze a lui derivanti dalla vigente legislazione, dovrà eseguire i programmi di campagna stabiliti dal CNR, prestando, con tutti i mezzi a bordo ed insieme all'Equipaggio, ogni assistenza al CNR. Qualora il CNR dichiarerà di non essere soddisfatto della condotta del Comandante o di un altro componente dell'Equipaggio e presenti un motivato reclamo alla Ditta, questa dovrà provvedere, di concerto con il CNR, a rimuovere i motivi della contestazione.

Art. 10 - Responsabilità della ditta

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

La Ditta si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

Inoltre, la Ditta si obbliga a manlevare e mantenere indenne il CNR da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

La Ditta, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La Ditta che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuta a darne immediata comunicazione al CNR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il CNR.

La Ditta si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Penali

Per ogni giorno di inattività forzata di uno o più mezzi, fatte salve le operazioni di manutenzione e le avarie, la Ditta è tenuta a corrispondere all'Ente una penale pari allo 0,5% del corrispettivo "gestione amministrativa" di cui al presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 - Risoluzione

Il CNR potrà risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il CNR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CNR;
- violazione degli obblighi di legge in materia di rapporto di lavoro;
- violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza;
- il venir meno, nel corso dell'espletamento del contratto, della capacità tecnica ed economica dichiarate all'atto della partecipazione alla gara;
- violazione dell'art. 16 del contratto.
- reiterate sostituzioni del Personale a seguito dell'applicazione dell'art. 7.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il CNR si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 15% del corrispettivo annuo "gestione amministrativa".

Art. 14- Spese di registrazioni e oneri fiscali

Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono

soggette all'imposta sul valore aggiunto (vedi art. 8 bis e dintorni Fattura con IVA non imponibile in base a: Articolo 8 Bis, D.P.R. 633, 26 ottobre 1972 Art.2, comma 4 della legge 28 del 1997 Risoluzione della Agenzia delle Entrate N.621141 11 Agosto 1989.) pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia.

Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 3 esemplari (uno per ciascuna delle Parti e uno per la registrazione), sono a carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art.15 - Divieto di cessione e subappalto del contratto.

È fatto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto nonché di subappaltare il servizio che costituisce oggetto del presente contratto .

È fatto, altresì, divieto alla Ditta di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui ai precedenti comma 1. e 2., l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 16- Foro competente

Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il CNR e la Ditta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Art. 17- Clausole finali

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Per il CNR

Per la Ditta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 1 (Valore delle

premesse, allegati e norme regolatrici del contratto); n. 3 (Corrispettivo e modalità di pagamento); n. 4 (Recesso anticipato); n. 6 (Equipaggio); n. 9 (Obblighi a carico della Ditta); n. 10 (Responsabilità della Ditta); n. 12 (Penali); n. 13 (Risoluzione); n. 14 (Spese di registrazione e oneri fiscali); n. 15 (Divieto di cessione e subappalto del contratto); n. 16 (Foro competente); n. 17 (Clausole finali).

Per la Ditta
